

PATRIMONIO E TRUST

Il trust della legge sul dopo di noi – 1a parte

di Sergio Pellegrino

In un [precedente contributo](#) (si veda “Finalmente è legge il provvedimento sul dopo di noi” su Euroconference News del 27 giugno scorso) avevamo dato conto dell'**entrata in vigore** della **legge sul dopo di noi** che tante aspettative e discussioni ha generato a livello di opinione pubblica.

Fra le altre cose, la legge incentiva il ricorso al **trust** - e ad altri strumenti giuridici per effetto della modifica apportata rispetto alla previsione originaria contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera a febbraio - per far fronte alle **esigenze, patrimoniali ma non solo, di tutela dei soggetti affetti da grave disabilità**.

Al **trust**, ma soltanto se “strutturato” in modo conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 6 della legge, vengono riconosciute una serie di importanti agevolazioni dal punto di vista fiscale:

- innanzitutto **l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**;
- l'applicazione in **misura fissa dell'imposta di registro e delle ipocatastali** ai trasferimenti di beni e diritti;
- **l'esenzione dall'imposta di bollo** per tutti gli atti posti in essere o richiesti;
- in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi, la possibilità da parte dei Comuni di stabilire **aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU**;
- condizioni più “vantaggiose” per le **erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito** effettuati dai privati nei confronti del *trust*.

Per rientrare nella **fattispecie “tipizzata”** dalla legge, e beneficiare delle **conseguenti agevolazioni**, il **trust** deve però rispettare alcune **condizioni piuttosto stringenti**.

Il **comma 2 dell'articolo 6** stabilisce infatti che le esenzioni e le agevolazioni introdotte sono ammesse a condizione che il **trust** persegua come finalità esclusiva **l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave**, in favore delle quali è istituito e come tale finalità esclusiva deve risultare espressamente dall'atto istitutivo del *trust*.

Inoltre, per effetto delle previsioni contenute nel **successivo terzo comma**:

- l'istituzione del *trust* deve essere fatta per **atto pubblico?**
- **l'atto istitutivo** deve identificare in maniera chiara e univoca i **soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli?** descrivere le **funzionalità e i bisogni specifici delle persone con**

disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito? indicare le **attività assistenziali** necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio dell'istituzionalizzazione delle persone con disabilità?

- deve inoltre individuare gli **obblighi del trustee**, con riguardo al **progetto di vita** e agli **obiettivi di benessere** che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, così come indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*?
- gli **esclusivi beneficiari** del *trust* devono essere le **persone con disabilità grave**?
- i **beni**, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* devono essere **destinati esclusivamente** alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*?
- l'atto istitutivo deve individuare il **soggetto preposto al controllo** delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* a carico del *trustee*?
- l'atto istitutivo deve prevedere il **termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave**?
- l'atto istitutivo deve stabilire la **destinazione del patrimonio residuo**.

La disposizione condiziona quindi il **riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali** al fatto che il *trust* sia **esclusivamente “dedicato” alle esigenze del soggetto disabile**.

Se da un punto di vista **“concettuale”** questa scelta si può comprendere, dobbiamo però interrogarci sul fatto che i **vincoli posti non rischino di limitare pesantemente il ricorso all'istituto del trust** proprio da parte di quelle famiglie che il legislatore si è posto l'obiettivo di “aiutare”.